

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FINANZ-BT-FONDO-GARANZIA-PMI_NC	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

Finanziamenti a Breve Termine "Fondo Di Garanzia PMI L.662/96" offerto a:

- imprese non aventi le caratteristiche di cliente al dettaglio;
- microimprese e persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, qualificabili come cliente al dettaglio.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**

Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**

Telefono: **06.689761** Fax: **06.68300129**

Sito internet: www.bancafucino.it

E-mail: info@bancafucino.it

Codice ABI: **03124**

Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**

Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca

Numero REA: **n. 1458105**

Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

Nome /Ragione Sociale:

Cognome:

Iscrizione ad Albi o elenchi:

Numero Delibera Iscrizione all'albo:

Qualifica:

Sede:

Telefono:

E-mail:

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____

(firma del cliente) _____

CHE COSA SONO I FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"

Si tratta di operazioni creditizie concesse dalla Banca a Piccole e Medie Imprese (di seguito PMI) e persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale sotto forma di Finanziamenti a breve termine (fino a 18 mesi) garantite ex legge 662/1996 dal Fondo di Garanzia PMI.

Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 23 dicembre 1996, n°662 costituito presso Medio Credito Centrale S.p.a, è uno strumento, nato per favorire l'accesso al credito delle PMI mediante il rilascio, a favore delle Banche e degli Intermediari finanziari (ex art. 107 del D. lgs. n. 385 del 1993), di garanzie dirette, irrevocabili, incondizionate ed escutibili "a prima richiesta".

Il Fondo di Garanzia, pertanto, si pone l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle PMI italiane concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche; l'impresa che necessita di un finanziamento può chiedere alla Banca di garantire l'operazione con la garanzia pubblica. L'attivazione di tale garanzia fornisce una parziale assicurazione dei crediti concessi; la Banca in caso di insolvenza dell'impresa è risarcita dal Fondo gestito da Medio Credito Centrale Spa. Sulla parte del credito garantito dal Fondo di Garanzia la Banca non può acquisire ulteriore garanzia reale, assicurativa o bancaria. Per l'accesso alle garanzie del Fondo Centrale è previsto il pagamento di una commissione al Fondo stesso - calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo - a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento.

L'impresa che richiede l'accesso al credito con garanzia del Fondo deve essere in grado di rimborsarlo; pertanto, deve essere economicamente e finanziariamente sana sulla base di appositi modelli di valutazione all'uopo predisposti che utilizzano dati di bilancio (e delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi.

Possono essere garantite le imprese italiane che rispettano i parametri dimensionali delle PMI, sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e dall'Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea: singolarmente o tra loro collegate e/o associate debbono avere meno di 250 occupati ed un fatturato annuo inferiore a 50 mln di euro o, in alternativa, il totale di bilancio deve essere inferiore a 43 mln di euro.

La Banca concede finanziamenti nelle forme tecniche sottoindicate con garanzia diretta del Fondo per finalità connesse alla ricostituzione della dotazione di liquidità delle PMI richiedenti.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FINANZ-BT-FONDO-GARANZIA-PMI_NC	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

La copertura della garanzia diretta opera in funzione della tipologia dell'operazione e della ubicazione delle piccole e medie imprese, come previsto dal Fondo, e - allo stato - comunque non può superare l'60% dell'ammontare dell'operazione e in determinati casi l'80%.

L'importo massimo finanziabile è sempre commisurato ai parametri valutativi della Banca anche tenuto conto della percentuale di copertura massima offerta dal Fondo di Garanzia; in ogni caso, l'importo massimo che può essere complessivamente garantito dal Fondo per ciascuna impresa beneficiaria non può superare il limite massimo di € 2.500.000.

L'intervento del Fondo di Garanzia può essere richiesto da parte della PMI anche per il tramite di Confidi e/o Consorzi di Garanzia (controgaranzia e/o garanzia indiretta); in tali casi, è previsto il pagamento di una commissione al Confidi e/o al Consorzio di Garanzia per il rilascio della garanzia.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale del Fondo di Garanzia all'indirizzo <http://www.fondidigaranzia.it/>.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.bancafucino.it nella sezione "Trasparenza".
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

Beneficiari (Clientela Target):

Il prodotto Finanziamenti a Breve Termine "Fondo Di Garanzia PMI L.662/96" offerto dalla Banca è destinato ai seguenti soggetti: PMI (micro, piccole e medie imprese) e persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale (quali professionisti, artigiani e ditte individuali).

FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

Il finanziamento è un'operazione con cui un'impresa ottiene dalla Banca la disponibilità necessaria per soddisfare le proprie esigenze di liquidità, con l'obbligo di restituire l'importo concesso, in un'unica soluzione o secondo un piano programmato in un arco di tempo predefinito inferiore ai 18 mesi, ed a pagare gli interessi calcolati sulla base del tasso di interesse stabilito nel contratto.

Il cliente, salvo diverso accordo, può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

Destinatari del finanziamento sono le PMI che abbiano i requisiti per l'accesso al Fondo di Garanzia.

E' un finanziamento destinato a finanziare esigenze specifiche di breve periodo purchè direttamente finalizzate all'attività d'impresa.

I finanziamenti a breve termine sono utilizzabili mediante le seguenti forme tecniche:

- Aperture di credito in C/C
- Anticipo su fatture;
- Portafoglio commerciale al salvo buon fine.

Per le informazioni di dettaglio del conto corrente ordinario di appoggio delle operazioni creditizie si rinvia ai Fogli Informativi Conti Correnti per Clienti non Consumatori.

La garanzia del Fondo con Garanzia per le Piccole e Medie Imprese - PMI

Il Fondo di Garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, e prevedono, qualora il finanziamento abbia predeterminati scopi e l'Imprenditore pre-determinati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e **dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche.**

Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del finanziamento, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa una eventuale diversa soluzione tecnica di finanziamento.

Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del funzionamento o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di finanziamento possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o una chiusura anticipata del finanziamento.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FINANZ-BT-FONDO-GARANZIA-PMI_NC	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO	
ACCORDATO	€ 1.500,00
TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO (TASSO FISSO)	7,00%
COMMISSIONE OMNICOMPRESIVA	0,50% trimestrale
SPESE PER RILASCIO GARANZIA FONDO MCC	1,00%
IMPOSTA DI BOLLO	€ 25 trimestrali
TAEG	16,629%

*I costi riportati nelle tabelle sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.
E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito della Banca, nella sezione dedicata alla Trasparenza.*

		VOCI	COSTI
FIDI E SCONFINAMENTI	FIDI	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	7,00%
		Commissione Omnicomprensiva	0,50% trimestrale
		Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	massimo 1,00%
		Altre spese	Non previste
	SCONFINAMENTI	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	11,00%
		Commissione d'Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi extra-fido	Cliente Non Consumatore € 0,00
		Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	11,00%
		Commissione d'Istruttoria Veloce (CIV) per utilizzi in assenza di fido	Cliente Non Consumatore € 0,00
	PERIODICITA'	Periodicità di maturazione interessi	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno e comunque alla chiusura del rapporto) Per i contratti stipulati in corso d'anno al 31 dicembre

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FINANZ-BT-FONDO-GARANZIA-PMI_NC	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Aggiornato al: Fine esercizio:	1° agosto 2022

	ESIGIBILITA'	Esigibilità interessi debitori	Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati
	INTERESSI DI MORA	Interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento degli interessi maturati	11,00%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino (www.bancafucino.it).

PORTAFOGLIO COMMERCIALE GARANTITO DAL FONDO CENTRALE DI GARANZIA

ACCORDATO	€ 5.000
TASSO DEBITORE NOMINALE ANNUO	6,50%
COMMISSIONE OMNICOMPRESIVA	0,50% trimestrale
SPESE PER RILASCIO GARANZIA FONDO MCC	1,00%
IMPOSTA DI BOLLO DEL CONTO AD USO ESCLUSIVO DEL FINANZIAMENTO (CONTO ANTICIPI)	€ 25,00 trimestrali
TAEG	13,218 %
TEG	9,50%

I costi riportati nelle tabelle sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.

Il TAEG comprende, oltre ai costi relativi al finanziamento, anche l'imposta di bollo per il conto a servizio esclusivo del finanziamento (€ 100,00 annui per clienti diversi da persone fisiche), il costo a carico del cliente da corrispondere a Medio Credito Centrale e la CO (Commissione Omnicomprensiva).

Oltre al TAEG occorre considerare altri costi, quali:

Per il portafoglio salvo buon fine di effetti, assegni, ricevute bancarie, titoli o altri documenti:

- Commissioni di gestione dell'incasso come da Foglio Informativo "Servizi di Incasso"

Per l'anticipo fatture:

- Commissioni relative alla presentazione di fatture

E' possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito della Banca, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

Anticipo Fatture

Modalità di Gestione **A due conti: Conto Ordinario/Conto Anticipi.**

E' prevista l'apertura di conto corrente ordinario intestato al soggetto affidato e di un "conto anticipo" necessario per il regolamento contabile delle operazioni di anticipazione.

L'operazione di anticipazione si concretizza **accreditando il conto corrente ordinario del cliente e addebitando contestualmente il conto anticipi ad esso collegato**. Parimenti vengono addebitate sul conto corrente ordinario le commissioni e le spese stabilite per la presentazione delle fatture.

Al pervenire del pagamento della fattura, la banca provvede ad accreditare il conto anticipi per la quota anticipata e a versare l'eventuale differenza tra l'importo pagato e l'importo anticipato nel conto corrente ordinario.

Qualora, per qualsiasi motivo, una o più fatture non fossero puntualmente ed integralmente pagate alla scadenza, il cliente è tenuto a rimborsare immediatamente, a richiesta della banca, l'importo rimasto insoluto, restando in facoltà della banca medesima, nel caso di cessione comunicata al debitore, qualsiasi azione, giudiziale o stragiudiziale, nei confronti del debitore ceduto. La banca, quindi, è autorizzata ad addebitare il conto corrente ordinario del cliente, stornando contestualmente il medesimo importo dal conto anticipi collegato.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FINANZ-BT-FONDO-GARANZIA-PMI_NC	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

Al creditore è concessa la possibilità di poter prorogare la scadenza della/e fattura/e anticipata/e. In questa evenienza, la banca considera come scadenza la nuova data indicata e si comporta conseguentemente.

		VOCI	COSTI
FIDI ANTICIPO SU FATTURE	FIDI	Tasso debitore annuale sulle somme utilizzate	6,50% per affidamenti sino a € 50.000 5,50% per affidamenti oltre € 50.000 e fino € 200.000 4,50% per affidamenti oltre € 200.000
		Commissione Omnicomprensiva	0,50% trimestrale
		Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	massimo 1,00%
		Altre spese	Non previste
	PERIODICITA'	Periodicità di maturazione interessi	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno e comunque alla chiusura del rapporto) Per i contratti stipulati in corso d'anno al 31 dicembre
	ESIGIBILITA'	Esigibilità interessi debitori	Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati
	INTERESSI DI MORA	Interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento degli interessi maturati	11,00%
	SPESA GESTIONE CONTO ANTICIPI	Spese per singola operazione	Non previste
		Recupero Imposta di bollo nella misura di legge attualmente in vigore	€ 100,00
		Spese di tenuta conto trimestrali	Non previste
PRESENTAZIONE FATTURE	Percentuale massima dell'anticipo	80% del valore facciale del credito	
	Commissione di incasso di singola fattura	€ 6,00	
	Commissione di proroga	€ 6,00	

Portafoglio Salvo Buon Fine

Modalità di Gestione **A due conti: Conto Ordinario/Conto Anticipi.**

E' prevista l'apertura di conto corrente ordinario intestato al soggetto affidato e di un "conto anticipi" necessario per il regolamento contabile delle operazioni di anticipazione.

Con la modalità di incasso degli effetti tramite "accredito s.b.f. su c/anticipi" la banca provvede ad anticipare in c/c l'importo totale degli effetti creando un fido s.b.f. su un c/anticipi, pari all'importo della presentazione, al tasso appositamente concordato con il cliente. Sul c/anticipi viene quindi eseguita una scrittura di addebito, pari all'importo della presentazione,

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FINANZ-BT-FONDO-GARANZIA-PMI_NC	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

che viene pareggiata con un accredito sul c/c ordinario di pari importo. In tal modo, a conclusione dell'operazione, al cliente viene accreditato, in c/c ordinario, un importo pari alla presentazione. All'atto della presentazione la banca provvede ad applicare, per ogni singola disposizione, una commissione d'incasso. Nel caso di ritorno di un effetto o disposizione insoluto/protestato/richiamato/ecc..., la banca provvede a recuperare, in capo al cliente, oltre all'importo dell'effetto, le commissioni e spese reclamate dalla banca o filiale di appoggio, oltre ad una propria commissione di insoluto.

		VOCI	COSTI
FIDI PORTAFOGLIO SALVO BUON FINE	FIDI	Tasso debitore annuale sulle somme utilizzate	6,50% per affidamenti sino a € 50.000 5,50% per affidamenti oltre € 50.000 e fino € 200.000 4,50% per affidamenti oltre € 200.000
		Commissione Omnicomprensiva	0,50% trimestrale
		Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	massimo 1,00%
		Altre spese	Non previste
	PERIODICITA'	Periodicità di maturazione interessi	Annuale (al 31 dicembre di ciascun anno e comunque alla chiusura del rapporto) Per i contratti stipulati in corso d'anno al 31 dicembre
ESIGIBILITA'	Esigibilità interessi debitori	Al 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati	
INTERESSI DI MORA	Interessi di mora applicati in caso di mancato pagamento degli interessi maturati	11,00%	
SPESE GESTIONE CONTO ANTICIPI	Spese per singola operazione	Non previste	
	Recupero Imposta di bollo nella misura di legge attualmente in vigore	€ 100,00	
	Spese di tenuta conto trimestrali	Non previste	

Qualora il tasso di interesse unitamente alle altre condizioni sopra indicate dovessero superare il limite legale massimo tempo per tempo vigente in materia di usura, il tasso e le altre condizioni verranno ridotte al fine di rispettare il limite massimo tempo per tempo applicabile, fermo restando che il tasso e le altre disposizioni verranno applicate nella misura sopra indicata ogni qualvolta non superino il limite massimo consentito dalla legge.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di anticipo in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca del Fucino (www.bancafucino.it).

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FINANZ-BT-FONDO-GARANZIA-PMI_NC	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento BCE è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento EURIBOR è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor - Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'**IRS** (acronimo di Interest Rate Swap) o **Eurirs** (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse. È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation). Il tasso di interesse (indice di riferimento + *spread*) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.

COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA

La **Commissione Onnicomprensiva** è calcolata in misura proporzionale sull'ammontare dell'affidamento concesso tempo per tempo e sulla durata, addebitata in via posticipata al termine del periodo di riferimento con periodicità trimestrale.

Esempio: Modalità di calcolo

COMMISSIONE ONNICOMPENSIVA (CO)	
Periodo di riferimento	Trimestrale
Commissione Onnicomprensiva	0,50%
Importo dell'affidamento concesso	€ 1.500,00
Modalità di calcolo della Commissione Onnicomprensiva	1.500,00 * 0,50%
Importo Commissione Onnicomprensiva (trimestrale)	€ 7,50

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FINANZ-BT-FONDO-GARANZIA-PMI_NC	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Aggiornato al: Fine esercizio:	1° agosto 2022

ALTRO

COMUNICAZIONI	Invio postale	On line ed E-mail ¹
Spese invio Estratto Conto periodico	€ 0,45	Non previste
Spese invio rendiconto mensile ai fini PSD	Non previste	Non previste
Spese invio altre comunicazioni di legge	€ 0,45	Non previste
Spese invio comunicazioni e contabili	€ 0,45	Non previste

¹ - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

TEMPI DI EROGAZIONE, RECESSO E RECLAMI

Tempi di messa a disposizione delle somme

L'accettazione da parte della Banca della richiesta di affidamento viene comunicata al Cliente a mezzo di specifica comunicazione. Le somme oggetto del finanziamento sono messe a disposizione del Cliente, previa sottoscrizione di tutta la documentazione contrattuale e rilascio delle eventuali garanzie, entro un termine massimo di **60 (sessanta) giorni**.

Recesso

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'affidamento ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a **un giorno**.

Il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.

Analogha facoltà di recesso ha il Cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione di recesso non comportano il ripristino dell'affidamento neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità **Internal Audit** della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_FINANZ-BT-FONDO-GARANZIA-PMI_NC	Rel. 04
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE "FONDO DI GARANZIA PMI L.662/96"	Fine esercizio:	

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA

Commissione Omnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	La commissione, calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo di Garanzia, è un costo a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento.
Fido	Contratto in base al quale la Banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Interessi debitori	Sono gli interessi calcolati, in misura percentuale, sulle somme di denaro che il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca (e che quindi rappresentano un debito del cliente nei confronti della Banca), sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi debitori maturati non producono ulteriori interessi, salvo quelli di mora e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. Gli interessi debitori relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente e agli sconfinamenti conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno, divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del Cliente, delle comunicazioni periodiche. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il Cliente ha facoltà di autorizzare in via preventiva e per iscritto l'addebito in conto degli interessi debitori divenuti tempo per tempo esigibili. L'autorizzazione rilasciata dal Cliente ha efficacia per ogni successivo conteggio di interessi debitori.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido "utilizzo extra-fido"; somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido")
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Interessi di mora	Sono gli interessi calcolati sulle somme di denaro dovute dal Cliente alla Banca a titolo di interessi debitori nel caso di mancato pagamento delle stesse successivamente alla loro esigibilità. Tali interessi maturano automaticamente e senza alcuna necessità di costituzione in mora. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.